

sono state emanate nelle antiche provincie. Finalmente questa stessa Assemblea passò il 12 giugno 1866 alla votazione della legge generale sulle risaie.

Il Parlamento cadrebbe adunque in contraddizione quando adesso volesse indirettamente promuovere la coltivazione del riso, e mentre non si dovrebbero che aggravare maggiormente altre minori fonti di rendita, la finanza italiana rinunciarebbe ad un introito non minore di sei milioni di lire all'anno.

Insisto adunque nella mia proposta, cioè di tassare anche la pilatura del riso e dell'orzo, e di esonerare da qualsiasi tassa la macinazione del granturco, dei ceci, delle fave, ecc.; tanto più che da queste tasse sopra prodotti che vengono consumati quasi esclusivamente dal povero, l'erario non potrebbe trarre che un lieve sussidio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sineo, per isvolgere il seguente suo emendamento:

« È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali eseguita con motori idraulici, od a vapore. »

SINEO. Prego la Camera di porgere qualche attenzione alle parole ch'io pronuncierò, per sviluppare il mio emendamento.

I termini nei quali è concepito l'articolo primo, proposto dalla Commissione, sono generali. Ci si propone l'imposta, a favore dello Stato, sulla macinazione dei cereali, senza far distinzione intorno al modo col quale vengono macinati.

I cereali si macinano in Italia in quattro modi diversi. Ci sono mulini idraulici, mulini a vapore, macchine messe in giro da bestie, altre da esseri umani.

Intende la Commissione di colpire indistintamente tutti questi generi di macinazione? Se questo è il suo pensiero, molto è da aggiungersi a ciò che fu detto così eloquentemente circa la ripugnanza che troverà nelle popolazioni l'applicazione di questa imposta.

La macinazione con bestie da soma, la macinazione colle braccia umane si producono sopra una piccola scala. Ci sono delle popolazioni fra le quali ciascuna famiglia ha il suo macino; si macina giornalmente il grano che si consuma. Ora, vorrete introdurre in ciascuna famiglia un agente fiscale per misurare la farina che sarà macinata? Avrete un contatore in ogni casa? Moltiplicherete in quel modo la macchina da voi inventata? Ma se da un lato l'introduzione della macchina, e il mantenimento degli agenti fiscali che debbono spandersi in tutte le famiglie di quei paesi, porteranno la spesa di riscossione ad una cifra enorme, dall'altro lato verrà a rendersi insopportabile la vessazione di un tale sistema.

Voi sapete, o signori, che nulla ripugna maggiormente quanto il vedere dagli agenti fiscali violato il domicilio dei contribuenti, introducendosi nel seno delle famiglie.

Io credo, fino a che la Commissione non abbia di-

chiarato il contrario, che non ha potuto essere suo intendimento di estendere quest'imposta alle macinazioni che ho poc'anzi indicate, e che essa accetterà, come spiegazione del suo pensiero, la mia aggiunta all'articolo 1:

« È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali, eseguita con motori idraulici, od a vapore. »

Certamente, signori, io non voterò l'articolo, neppure quando fosse emendato nel senso che ho poc'anzi indicato. (*Movimenti d'ilarità*)

Io non ripeto i ragionamenti coi quali si è dimostrato che questa imposta è incostituzionale, contraria ai principii che debbono reggere il riparto dei pubblici pesi, incoerente, vessatoria, ingiusta sotto ogni aspetto.

Se, ad onta di quelle stringenti considerazioni che furono contro al primitivo progetto estesamente sviluppate, e più specificamente contrapposte al secondo progetto, voi crederete ancora poter adottare questa imposta, convertendo in esattori, in impiegati del Governo i poveri mugnai, dei quali alcuni profiteranno, altri soffriranno come opportunamente notava l'onorevole preopinante; se credete di fare questa novazione così singolare nella nostra legislazione daziaria, almeno spiegatevi in modo da evitare che le investigazioni fiscali non siano per diventare straordinariamente incommode, aspre e tormentanti, come sarebbero se la legge avesse da applicarsi con tutta quella ampiezza cui tendono le espressioni usate nell'articolo 1.

Mi limito a questi cenni, ed aspetto il vostro giudizio.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dovrebbero sapere che non si può passare ai voti senza prima sentire gli oratori che hanno presentato qualche emendamento o controproposta. Quando questi discorsi saranno esauriti si può chiedere e votare la chiusura.

Ora do la parola all'onorevole Cittadella per sviluppare il seguente emendamento:

« Questa tassa sarà di lire due per quintale sul frumento; tre lire sul riso brillato; 50 centesimi per quintale sul granturco; sugli altri grani e legumi, come nella proposta. »

CITTADELLA. Venuto tardi a questa discussione, io non posso che aggiungere alcune cose a quelle che altri dissero meglio che non potessi io (*Rumori al centro*); ma essendo ora tarda, e vedendo che la Camera non è disposta a prolungare la discussione, temo attediarla, e volentieri rinuncio a svolgere il mio emendamento.

Voci. No! no! Parli!

PRESIDENTE. Scusi, la Camera non è punto indisposta, svolga pure il suo emendamento.

CITTADELLA. Oso asserire che in questo primo articolo sta una non piccola parte della legge; poichè, la-